CAMERA DEI DEPUTATI N. 581

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PISICCHIO, TORCHIO

Modifiche alle norme concernenti il Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia

Presentata il 6 maggio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Prima di affrontare lo specifico dei contenuti della presente proposta di legge ci pare opportuno ricordare, per brevi cenni riassuntivi, l'ordinamento e le prestazioni del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia.

Trattasi di un fondo sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria e finanziato con un sistema a ripartizione.

Presso la gestione del Fondo è poi costituita una speciale riserva, il cui ammontare, alla fine di ciascun anno, deve essere pari all'importo di cinque annualità delle pensioni in corso di pagamento.

Gli iscritti al Fondo sono tutti i dipendenti dalle società concessionarie dei pubblici servizi di telefonia – SIP, ITALCABLE, TELESPAZIO, STET – ivi compresi i dirigenti, salvo diversa opzione per l'INPDAI.

Le prestazioni del Fondo sono condizionate alla cessazione dal servizio e prevedono la liquidazione della pensione di vecchiaia, di anzianità, di invalidità ed ai superstiti, in analogia all'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS.

Per il trattamento di pensione è versato un contributo pari al 19,21 per cento della retribuzione pensionabile – costi-

tuita da voci retributive certe e continuative – di cui tre quarti a carico dei datori di lavoro ed un quarto a carico dei lavoratori sino al 18 per cento, mentre per la parte eccedente la ripartizione viene attribuita per due terzi a carico dei datori di lavoro ed un terzo dei lavoratori.

Alla maturazione del diritto alla pensione il lavoratore percepirà, in caso di pensione di vecchiaia, un 2,5 per cento per ogni anno di contribuzione e sino ad un massimo del 90 per cento raggiungibile con 36 anni di versamenti.

Ai fini della presente proposta di legge è opportuno evidenziare le prestazioni del Fondo che maggiormente si differenziano da quelle erogate dall'assicurazione generale obbligatoria.

Innanzi tutto non vengono considerati utili ai fini della maturazione del diritto e della misura della pensione i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro per gravidanza e puerperio nonché i periodi di riposo per allattamento.

Altrettanto per i periodi di servizio militare ed equiparati per legge.

Inoltre, per la pensione di anzianità – conseguibile dopo 35 anni di contribuzione, come per l'assicurazione generale obbligatoria – se liquidata anticipatamente al compimento del cinquantacinquesimo anno di età, se trattasi di donna, ed al sessantesimo anno, se trattasi di uomo, è prevista, per ogni anno di anticipazione, una penalità dello 0,50 per cento in detrazione dalla misura della pensione stessa.

Infine, oltre alle succitate differenziazioni negative, esistono altre disparità di trattamento a cui la presente proposta di legge deve sopperire, per un sostanziale allineamento delle prestazioni del fondo a quelle erogate dall'assicurazione generale obbligatoria, come previsto dall'accordo di modifica convenuto fra le organizzazioni sindacali FILPT-CGIL, SILTE-CISL, UILTE-UIL di categoria assieme alle centrali confederali, e la SIP, assistita dall'INTERSIND.

Onorevoli colleghi, ci pare altresì doveroso sottolineare la responsabilità con cui si è sempre contraddistinta la gestione del Fondo, che trova puntuale riscontro nell'accordo sopra ricordato, avendo lo stesso previsto misure di aumento della contribuzione.

Infatti, gli aumenti definiti tra le parti sociali, non solo serviranno a finanziare i maggiori oneri derivanti dalle modifiche recate dalla presente proposta di legge, ma anche ad affrontare i problemi di prospettiva dello stesso Fondo.

Onorevoli colleghi, si tratta quindi di un provvedimento legislativo, che renderebbe giustizia ai circa 95.000 lavoratori delle aziende di telecomunicazioni dell'IRI, che lo rivendicano sin dal lontano 1983, ancorché disponibili a finanziarlo con propri contributi, come si evince dall'accordo stesso.

In buona sostanza siamo chiamati ad eliminare delle odiose, incostituzionali ed illegittime disparità di trattamento con il resto del mondo del lavoro e senza alcun onere a carico dello Stato.

Brevemente vi illustriamo l'articolato della proposta di legge.

Gli articoli 1 e 2 intendono affrontare i maggiori oneri conseguenti ai miglioramenti normativi che la presente proposta di legge si propone di realizzare ed anche corrispondere alle risultanze emerse dallo studio previsionale del ramo professionale attuariale dell'INPS.

In particolare l'articolo 1 prevede di aumentare, con gradualità, il contributo dovuto al Fondo, in ragione dell'1 per cento a partire dal 1° gennaio 1993 ed ulteriormente nella stessa misura dal 1° gennaio 1994 e dal 1° gennaio 1995, mentre l'articolo 2 ridurrebbe la speciale riserva, costituita presso la gestione del Fondo, dalle attuali cinque annualità a quattro annualità per il 1992 ed il 1993 ed infine a tre annualità per l'anno 1994.

I problemi afferenti alla maternità e al servizio militare sono affrontati dall'articolo 3, che si propone di considerare utile, a richiesta delle lavoratrici e dei lavoratori, ai fini del diritto alla pensione e della sua misura, i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa per gravidanza e puerperio nonché i riposi per allattamento, e così pure i periodi di servizio militare ed equiparati per legge che non

siano stati riconosciuti validi nell'assicurazione generale obbligatoria o in altre forme di gestione previdenziale.

L'articolo 4 vuol favorire i lavoratori posticipando la data utile per le domande di riscatto oneroso di periodi scoperti da contribuzione, dall'attuale 30 marzo al 30 settembre.

Con l'articolo 5 ci si propone, in caso di ricongiunzione nel Fondo di periodi assicurati presso l'assicurazione generale obbligatoria, che i contributi trasferiti allo stesso vengano maggiorati degli interessi per il calcolo in deduzione dalla riserva matematica.

L'articolo 6 affronta il problema della prosecuzione volontaria del Fondo, che attualmente prevede un contributo fisso, a carico del lavoratore, sulla base della retribuzione in essere alla data della cessazione del rapporto di lavoro, sino al raggiungimento della maturazione del diritto alla pensione; si vuole sostituire questo criterio con quelli in vigore presso l'assicurazione generale obbligatoria, che prevedono una rivalutazione nel tempo collegata alla dinamica del costo della vita.

Con l'approvazione dell'articolo 7 si supererà l'attuale penalizzazione, prevista per le pensioni di anzianità, abrogando la decurtazione dello 0,50 per cento per ogni anno d'anticipato pensionamento rispetto al compimento del cinquantacinquesimo o del sessantesimo anno di età, così come è previsto dall'assicurazione generale obbligatoria.

Inoltre l'articolo 8 vuole rendere obbligatoria l'iscrizione al Fondo dei lavoratori straordinari e di quelli assunti con contratto a termine, sino ad oggi esclusi ingiustamente dall'attuale normativa.

Anche per dare operatività a quanto previsto dall'articolo 3, nell'articolo 9 viene prevista la riapertura dei termini per il riscatto e la regolarizzazione dei periodi scoperti da contribuzione.

Per risolvere una vecchia anomalia del Fondo, per la quale le quote di maggiorazione dei familiari a carico venivano erogate dal Fondo stesso, l'articolo 10 richiede che le stesse siano poste a carico della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti. Ciò anche per non far pagare due volte agli addetti alle telecomunicazioni una sola prestazione.

Con l'articolo 11 si completa la proposta di legge confermando l'autofinanziamento di tutti i maggiori oneri conseguenti alle modifiche proposte precedentemente, destinando alla copertura finanziaria degli stessi oneri le misure di aumento e finanziarie previste negli articoli 1 e 2.

Onorevoli colleghi, è di tutta evidenza l'esigenza, ormai improcrastinabile, di soddisfare le giuste aspettative delle lavoratrici madri e dei lavoratori delle telecomunicazioni che da lungo tempo attendono di essere parificati agli altri lavoratori; diviene quindi urgente la discussione e l'approvazione della presente proposta di legge, per i cui contenuti ci auguriamo si registri la più ampia convergenza.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il contributo dovuto al Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia, di cui all'articolo 8 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, come modificato dall'articolo 13 della legge 13 luglio 1967, n. 583, è aumentato nella misura dell'1 per cento della retribuzione a decorrere dal 1993. Il contributo è ulteriormente elevato dell'1 per cento a decorrere dal 1994 e nella stessa misura dal 1995.

ART. 2.

1. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 22 ottobre 1973, n. 672, è sostituito dal seguente:

« Presso la gestione del Fondo è costituita una speciale riserva il cui ammontare, alla fine di ogni anno, deve essere pari, per gli anni 1992 e 1993, all'importo di quattro annualità delle pensioni in corso di godimento e, a partire dal 1994, all'importo di tre annualità delle pensioni stesse ».

2. Il terzo comma dell'articolo 1 della citata legge n. 672 del 1973 è abrogato.

ART. 3.

1. Sono considerati utili, a richiesta dell'iscritto, ai fini del diritto a pensione e della misura di essa:

a) i periodi di assenza dal lavoro per astensione obbligatoria e facoltativa per gravidanza e puerperio, nonché i periodi di riposo di cui all'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204;

b) i periodi di servizio militare ed equiparati di cui all'articolo 49 della legge 30 aprile 1969, n. 153, che non siano già riconosciuti, in relazione ad effettiva contribuzione, nell'assicurazione generale obbligatoria o in altre gestioni sostitutive, esonerative o esclusive della medesima o che comunque non abbiano già dato luogo a prestazioni in tali forme di previdenza o non siano stati riconosciuti al Fondo per altro titolo.

2. La lettera *b)* dell'articolo 14 della legge 22 ottobre 1973, n. 672, è abrogata.

ART. 4.

1. Il termine di cui al primo comma dell'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, come sostituito dall'articolo 15 della legge 13 luglio 1967, n. 583, è differito al 30 settembre.

ART. 5.

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 18 della legge 13 luglio 1967, n. 583, è aggiunto il seguente:

« Qualora risultino versati contributi, per il periodo da regolarizzare, nell'assicurazione generale obbligatoria, quest'ultima trasferirà al Fondo l'ammontare dei contributi stessi, maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50 per cento e tale importo verrà portato in deduzione dalla riserva matematica calcolata nei modi di cui al comma precedente ».

ART. 6.

1. Alla lettera *c)* del primo comma dell'articolo 12 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'importo del contributo volontario è riproporzionato in caso di variazione dell'aliquota contributiva obbligatoria dovuta al Fondo con la medesima

decorrenza di quest'ultima e la retribuzione sulla quale il contributo stesso è calcolato viene annualmente rivalutata con gli stessi criteri di rivalutazione delle retribuzioni ai fini della liquidazione delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria ».

ART. 7.

1. Il secondo comma dell'articolo 10 della legge 22 ottobre 1973, n. 672, è sostituito dal seguente:

« La pensione di anzianità è calcolata in base alle norme vigenti per la pensione di vecchiaia, e decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda o della cessazione dal servizio, se posteriore ».

2. Il terzo e il quarto comma dell'articolo 10 della citata legge n. 672 del 1973 sono abrogati.

ART. 8.

1. Il terzo comma dell'articolo 5 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, è abrogato.

ART. 9.

1. Gli iscritti al Fondo, che non si siano avvalsi, totalmente o parzialmente, della facoltà di regolarizzazione delle assenze dal servizio senza retribuzione o con retribuzione ridotta prevista dall'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, come modificato dall'articolo 15 della legge 13 luglio 1967, n. 583, possono provvedervi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante il versamento dei contributi determinati in base all'aliquota contributiva vigente alla data della domanda ed in relazione alla retribuzione percepita alla data stessa.

ART. 10.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le quote di maggiorazione per familiari a carico corrisposte ai titolari delle pensioni del Fondo sono poste a carico della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti.

ART. 11.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, si fa fronte mediante le disponibilità derivanti dall'applicazione degli articoli 1 e 2.